

# Le misure fiscali del DdL di Bilancio 2017

---

*Proroghe e Novità dei "Bonus  
fiscali" 2017*

## SOMMARIO

PROROGA “BONUS RISTRUTTURAZIONI” (ART.2, CO.1, LETT.C, N.1 E N.4) .....	2
PROROGA “BONUS MOBILI” (ART.2, CO.1, LETT.C, N.1 E N.4).....	2
PROROGA E RIMODULAZIONE DELL’“ECOBONUS” (ART.2, CO.1, LETT.A, NN.1-3) .....	3
<i>Cessione dell’ “Ecobonus”</i> .....	4
PROROGA E RIMODULAZIONE DEL “SISMABONUS” (ART.2, CO.1, LETT.C, NN.2-3 E CO.2) .....	5
<i>Cessione dell’ “Sismabonus”</i> .....	6
PROROGA E POTENZIAMENTO DEL “BONUS ALBERGHI” (ART.2, CO.3-6).....	7

### ***Allegato normativo***

Proroga per il 2017 del potenziamento al 50% della detrazione per le ristrutturazioni e della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

Per l' "ecobonus", invece, i benefici sono in vigore fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi eseguiti sui condomini.

Inoltre, proroga quinquennale anche per il "sismabonus", ampiamente rimodulato ed esteso.

Queste le novità sui "bonus" edilizi, inserite nel Disegno di Legge di Bilancio 2017 (atto n.4127-bis/C) attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio della Camera.

### **PROROGA "BONUS RISTRUTTURAZIONI"** (Art.2, co.1, lett.c, n.1 e n.4)

Viene prorogato il potenziamento della **detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni** (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese sostenute sino al 31 dicembre 2017**, da assumere entro il **limite massimo di 96.000 euro**.

La proroga a tutto il 2017 riguarda anche la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).

Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

### **PROROGA "BONUS MOBILI"** (Art.2, co.1, lett.c, n.1 e n.4)

Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la **detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** per le **spese sostenute sino al 31 dicembre 2017**.

Rispetto alla formulazione dell'agevolazione attualmente in vigore, la **proroga** per il 2017 del "**bonus mobili**" viene **riconosciuta ai soggetti che** sull'abitazione da arredare **hanno avviato interventi**, agevolati con il "**bonus edilizia**", **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.

A questi è riconosciuto il "**bonus mobili**" sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2016.

Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (e A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Non trova spazio, invece, la proroga del "**bonus mobili**" per le giovani coppie che acquistano una "**prima casa**", alle quali la legge di stabilità per il 2016 attribuisce una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili destinati all'arredo della nuova abitazione "prima casa", effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

**MISURE PER L'EDILIZIA**



**«BONUS EDILIZIA»:**

DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL  
RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

**Bonus lavori**

☐ Spese sostenute dal **26.06.2012 al 31.12.2017** = detrazione 50% sino a 96.000 euro

**Bonus Acquisto abitazioni ristrutturate**

☐ Spese sostenute dal **26.06.2012 al 31.12.2017** per l'acquisto di abitazioni in immobili integralmente «ristrutturati», cedute entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione

**Bonus mobili**

☐ Spese sostenute sino al **31.12.2017** = detrazione 50% sino a 10.000 euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all'arredo dell'abitazione oggetto dei lavori agevolati con il «bonus edilizia» iniziati dal 1° gennaio 2016

**PROROGA E RIMODULAZIONE DELL'«ECOBONUS»** (Art.2, co.1, lett.a, nn.1-3)

Viene prorogata per tutto il 2017 la **detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, nella versione vigente, che si applicherà ancora **nella misura del 65%** per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017**.

Per i soli **interventi che riguardano l'intero condominio** la suddetta **proroga** è estesa **fino al 31 dicembre 2021** (proroga quinquennale), con un **aumento della percentuale** di detrazione in ragione dell'intervento effettuato, così come da tempo richiesto dall'ANCE.

In particolare, la **percentuale ordinaria del 65%** viene **elevata**:

- **al 70%** se l'intervento riguarda l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio,
- **al 75%** se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015. Per il rispetto di tale ultimo requisito, si fa riferimento al più recente decreto del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa del bonus del 65% "ordinario", per il quale dovrebbero continuare a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008.

In entrambi i casi, la **sussistenza delle condizioni** suddette deve essere **asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica** (cd. APE), di cui al citato DM 26 giugno 2015.

All'ENEA spetterà, poi, il compito di procedere a verifiche, anche a campione, sulle suddette dichiarazioni ed, in caso di accertata non veridicità delle stesse, verrà comminata la decadenza dal beneficio, con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con formulazione incerta, viene poi fissato a **40.000 euro**, per **ciascuna unità che compone l'edificio, il tetto massimo di spese agevolate**.

Non è, infatti, chiaro se tale limite si riferisca alle sole ipotesi di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che danno diritto alle percentuali più elevate, ovvero se riguardi anche la detrazione del 65% "ordinaria" prorogata sino a tutto il 2017.

In quest'ultimo caso, il limite di spesa dei 40.000 euro applicato a tutti gli interventi –*sia quelli che, oggi, danno diritto ad una detrazione massima di 60.000 o di 30.000 euro*– implicherebbe una consistente riduzione dell'agevolazione.

In tutte le ipotesi di intervento agevolato, condominiale o meno, resta ferma la tempistica del recupero della detrazione spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo.

#### Cessione dell' "Ecobonus"

**Per i lavori condominiali**, inoltre, viene prevista la **possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a "soggetti privati"**.

Si tratta della proroga della norma già in vigore per il solo 2016 (che consente, per i soggetti "incapienti" -pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

Al momento, nella formulazione normativa, non sono stati ancora definiti alcuni elementi che, probabilmente, troveranno spazio nel successivo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° marzo 2017).

In particolare, non è stata ancora fornita esatta definizione dei cd. "**soggetti privati**" ai quali è possibile cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati.

In linea generale, per "**soggetti privati**" dovrebbero intendersi **sia i privati persone fisiche sia le imprese diverse da quelle esecutrici** degli interventi.

In ogni caso, è **ammessa** a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di **successiva rivendita dello stesso beneficio**.

Quindi, la cessione del credito potrebbe avvenire tra familiari, ad esempio tra un padre ed il figlio non conviventi, qualora quest'ultimo sostenga le spese per il lavoro condominiale ma non abbia sufficiente capienza d'imposta per la fruizione complessiva della detrazione.

Inoltre, ulteriore elemento da chiarire è legato alla **tempistica di recupero del credito da parte dell'acquirente dello stesso**.

Per i soggetti "incapienti", attualmente, questa coincide con la ripartizione decennale della detrazione. Tuttavia, non si esclude, anzi si auspica, che il Provvedimento attuativo delle nuove ipotesi di cessione del beneficio possa riconoscere al contribuente la possibilità di recupero del credito per periodi anche inferiori ai 10 anni.

Sul tema, l'ANCE è intervenuta presso tutte le competenti sedi, per sottolineare i gravi problemi di liquidità che si riverserebbero sulle imprese esecutrici dei lavori in

conseguenza del pagamento del corrispettivo dei lavori attraverso la cessione del credito fiscale. In sostanza, è stata evidenziata la necessità di modificare la norma individuando soggetti ulteriori che hanno la capacità professionali di acquisire tali crediti

**70 ANCE** ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

### MISURE PER L'EDILIZIA



**Eco-Bonus «ordinario»**

- ☐ dal 06.06.2013 al 31.12.2017 = **detrazione 65%**

**Eco-Bonus «condomini»**

- ☐ dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici eseguiti su **parti comuni condominiali** =
  - ✓ **detrazione al 70%** per interventi su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda
  - ✓ **detrazione al 75%** per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

**Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell'edificio**

**Cessione del credito:** possibile per tutti i condomini (non solo gli incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti privati»



### PROROGA E RIMODULAZIONE DEL “SISMABONUS” (Art.2, co.1, lett.c, nn.2-3 e co.2)

Viene prorogata per 5 anni (2017-2021) anche la **detrazione IRPEF/IRES** delle **spese** sostenute, sino ad un ammontare **massimo di 96.000 euro**, per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Rispetto alla norma in vigore sino al 31 dicembre 2016, viene **rimodulata** la **percentuale di detrazione**; **ampliato l'ambito oggettivo**, includendo anche le abitazioni diverse dalle “*abitazioni principali*”; **esteso anche alla zona sismica 3** (oltre le attuali zone 1 e 2) e **ridotto**, da 10 a 5 anni, il **periodo di ripartizione** della detrazione.

In particolare, la **percentuale di detrazione sarà pari** al:

- **50%** per gli interventi “*antisismici*” eseguiti sulle parti strutturali,
- **70%** se l'intervento riduce il rischio sismico di una classe,
- **75%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
- **80%** se l'intervento riduce il rischio sismico di due classi,

- **85%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

In ogni caso, l'ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare.

**Entro il 28 febbraio 2017**, dovrà essere emanato un **decreto del MIT per definire le linee guida per la classificazione del rischio sismico** delle costruzioni.

Inoltre, tra le spese **deducibili** per la realizzazione degli **interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico**, sia su singoli immobili che su condomini, e per quelli eseguiti **su immobili in zona sismica 3**, vengono incluse **anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica** degli immobili. Tale ultime spese, secondo l'attuale formulazione normativa, sembrerebbero agevolate solo se propedeutiche alla realizzazione effettiva dell'intervento antisismico.

In ogni caso, il **“sismabonus” non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità**, sulla **base di norme speciali** per interventi in aree colpite da eventi sismici.

**70 ANCE** ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

### MISURE PER L'EDILIZIA



**PROROGA E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»**

- ☐ dal 01.01.2017 al **31.12.2021**= per interventi «antisismici» eseguiti su abitazioni e immobili produttivi in zone sismiche 1, 2 e 3, da ripartire in **5 anni**
  - ✓ **detrazione al 50%** per interventi sulle parti strutturali
  - ✓ **detrazione al 70%** per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
  - ✓ **detrazione al 80%** per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi
- ☐ dal 01.01.2017 al **31.12.2021**= per interventi «antisismici» eseguiti su interi condomini in zone sismiche 1, 2 e 3, da ripartire in **5 anni**
  - ✓ **detrazione al 50%** per interventi sulle parti strutturali
  - ✓ **detrazione al 75%** per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
  - ✓ **detrazione al 85%** per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi

#### Cessione dell' “Sismabonus”

Anche in questo caso e sempre per i lavori condominiali, viene prevista la possibilità di **cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti terzi**, ma con **esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari**. In ogni caso, è prevista l'emanazione di un Provvedimento che dovrà stabilire le modalità attuative

della cessione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° marzo 2017).

Allo stesso modo, non è stata ancora fornita esatta definizione dei cd. “**soggetti terzi**” ai quali è possibile cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati.

In linea generale, per “**soggetti terzi**” dovrebbero sempre intendersi **sia i privati persone fisiche sia le imprese diverse da quelle esecutrici** degli interventi. Sono, però, esplicitamente esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari

Anche in questo caso, è **ammessa** a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di **successiva rivendita dello stesso beneficio**.

Anche per quanto riguarda il “**sismabonus**” valgono le medesime valutazioni sopra evidenziate per la cessione del credito derivante dall’**ecobonus**”.

## MISURE PER L'EDILIZIA



### PROROGA E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»

**Classificazione rischio sismico dell'edificio:** entro 28.02.2017, emanazione decreto MIT che definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

**Spese detraibili:** tra i costi detraibili dell'intervento rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili

**Cessione del credito:** possibile per tutti i condomini (non solo gli incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti terzi» (con esclusione espressa degli istituti di credito e degli intermediari finanziari)

## PROROGA E POTENZIAMENTO DEL “BONUS ALBERGHI” (Art.2, co.3-6)

E' prevista la **proroga sino al 2018** e il **potenziamento**, dal 30% **al 65%**, del cosiddetto “**bonus alberghi**” (introdotto dal 2014 dall'art.10, del D.L. 83/2014 convertito nella legge 106/2014), ossia del **credito d'imposta** riconosciuto alle **imprese alberghiere** che, nelle loro strutture, effettuano **interventi** di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia), a

**condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica.**

Il credito d'imposta sarà ripartito in 2 quote annuali di per importo.

Ulteriore novità riguarda, poi, l'**inclusione** tra i beneficiari anche delle **strutture che svolgono attività agrituristica**.

Per ciascuna impresa alberghiera, il limite massimo di credito d'imposta ottenibile è pari a 200.000 euro (l'agevolazione, infatti, spetta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "*de minimis*" n.1407/2013).

Dovrà comunque essere emanato uno specifico decreto ministeriale che aggiornerà le modalità applicative del beneficio stabilite dal DM 7 maggio 2015.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017  
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

### TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA

#### CAPO I INTERVENTI FISCALI PER LA CRESCITA

##### ART. 2.

*(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive).*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 0, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

*2-quinquies.* La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

*2-sexies.* Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*2-septies.* Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica »;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « *1-bis.* Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione »;

3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

*1-quater.* Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

*1-quinquies.* Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili »;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

6. All'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 ».